

Regolamento sulle Rendite **(integrato con le informazioni relative alle Altre prestazioni)**

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 27 luglio 2026

- A) Rendite vitalizie con decorrenza antecedente l'1 aprile 2022 ed erogate dal Fondo**
- B) Rendite vitalizie con decorrenza dall'1 aprile 2022 ed erogate dalla compagnia assicurativa.**
- C) Nuove prestazioni pensionistiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026**

A) Rendite vitalizie con decorrenza antecedente l'1 aprile 2022 ed erogate dal Fondo

Ai sensi dell'art.21 dello Statuto del Fondo

Art. 1 – Modalità di accesso alle prestazioni

L'iscritto che abbia maturato i requisiti di accesso per le prestazioni stabilite nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare in forma di rendita. Il predetto termine è ridotto a tre anni per l'iscritto il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.

L'iscritto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Al momento della presentazione della domanda, l'iscritto comunica la percentuale della posizione maturata di cui chiede la liquidazione in capitale (massimo 50%).

È fatta salva la facoltà per i cosiddetti "vecchi iscritti" di optare anche per l'intera liquidazione in capitale, relativamente alla quota di competenza della Sezione a Contribuzione.

Art. 2 – Tipologie delle prestazioni

Il Fondo eroga le seguenti tipologie di rendita vitalizia mensile (12 mensilità):

- a. immediata solo diretta;
- b. immediata reversibile al 60%;
- c. differita solo diretta;
- d. differita reversibile al 60%.

In caso di scelta di rendita reversibile di cui alle lettere b) e d), l'iscritto dovrà indicare un solo superstite, scelto tra il coniuge, il convivente more uxorio, o un figlio.

Le rendite di cui alle lettere a) e b), su richiesta dell'iscritto, possono assumere temporaneamente la forma di rendita certa. In tal caso l'iscritto deve indicare il numero di anni interi, con un minimo di uno ed un massimo di cinque, per i quali in caso di morte del beneficiario diretto la rendita, senza alcun abbattimento, sarà erogata al superstite indicato, o in sua assenza agli eredi di legge.

Nel caso di scelta di rendita di cui alle lettere c) e d), l'iscritto deve indicare il numero di anni interi, con un minimo di uno ed un massimo di cinque, per i quali intende differire la prestazione pensionistica.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda della prestazione

L'iscritto compila apposita domanda nella quale, oltre alla percentuale di cui all'art. 1, indica la tipologia di rendita prescelta fra quelle indicate nell'art. 2.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione dalla quale risultino i dati anagrafici dell'iscritto e dell'eventuale soggetto indicato quale titolare di diritto alla reversibilità (atto di matrimonio per il coniuge, atto notorio per il convivente more uxorio, stato di famiglia per il figlio).

Le scelte operate all'atto del pensionamento sono a titolo definitivo e per nessuna ragione possono essere modificate in corso di erogazione della rendita.

Art. 4 – Decorrenza della prestazione

La prestazione pensionistica in rendita decorre:

- se immediata, dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio in presenza di presentazione della domanda entro novanta giorni dalla data di cessazione; oltre il predetto termine la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa richiesta;
- se differita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del differimento.

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del titolare della prestazione diretta. Nel caso di scelta di rendita certa, la prestazione pensionistica continua ad essere erogata nella stessa misura della

rendita diretta fino alla scadenza del periodo prescelto; la pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del suddetto periodo.

Art. 5 – Pagamento della prestazione

Le pensioni del Fondo vengono pagate in rate mensili posticipate.

Art. 6 – Calcolo della prestazione

L'importo della prestazione si ottiene moltiplicando l'ammontare della posizione individuale maturata al momento della nascita del diritto, al netto di quanto corrisposto in capitale, per un coefficiente determinato attuarialmente in funzione della scelta di cui all'art. 2 della tipologia della prestazione, dell'età e del sesso del partecipante e dell'eventuale beneficiario di reversibilità indicato, utilizzando le basi tecniche (tavole di mortalità, tasso tecnico) vigenti, adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione modificasse le suddette basi tecniche nel corso del periodo di partecipazione al Fondo, il calcolo avviene con il criterio del "pro-rata", suddividendo l'ammontare della posizione individuale complessiva in tanti sottoimporti, in relazione ai periodi di vigenza delle diverse basi tecniche, ed applicando a ciascuno di essi il relativo coefficiente attuariale.

L'importo complessivo della rendita annuale risulta quindi dalla sommatoria degli importi ottenuti dal prodotto dei sottoimporti per i relativi coefficienti.

Art. 7 – Trattamento di anticipazioni e prestazioni in capitale

Nella determinazione dei sottoimporti di cui all'articolo precedente, relativi ai periodi di vigenza delle diverse basi tecniche, nel caso di prestazione parzialmente erogata sotto forma di capitale, o qualora nel corso del periodo di partecipazione al Fondo il partecipante avesse usufruito di anticipazioni di cui all'art. 25 dello Statuto, si deve procedere a sottrarre tali somme secondo la metodologia FIFO.

Qualora il partecipante avesse proceduto ad effettuare il reintegro delle anticipazioni ricevute, ai sensi dell'art. 25 comma 5 dello Statuto, le somme versate si considerano ricostitutive anche temporalmente dei contributi anticipati.

Art. 8 – Tasso tecnico effettivo

Nel caso di calcolo della prestazione pensionistica con il criterio "pro-rata", viene determinato il "tasso tecnico effettivo" definito come quel tasso che, utilizzando le basi tecniche demografiche vigenti al momento del calcolo, consente di ottenere una rendita di importo pari a quella determinata con l'applicazione del "pro-rata".

Nel caso il calcolo sia stato eseguito senza il criterio "pro-rata", il "tasso tecnico effettivo" coincide con il tasso tecnico utilizzato per la costruzione dei coefficienti.

In ogni caso, ogni qualvolta dopo la liquidazione della prestazione pensionistica si modificassero le basi tecniche, si deve procedere al calcolo del "tasso tecnico effettivo", utilizzando le ultime basi tecniche vigenti.

Art. 9 – Rivalutazione della prestazione

La prestazione pensionistica viene adeguata annualmente sulla base del tasso di rendimento, risultante dal bilancio di esercizio di cui all'art. 52 dello Statuto, scontato del "tasso tecnico effettivo" di cui all'articolo precedente.

Art.10 – Verifiche tecniche ed eventuali interventi di riequilibrio

Alla data del 31.12.2010 e, successivamente, ad intervalli non superiori al triennio, il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica dell'equilibrio tecnico attraverso la redazione del Bilancio Tecnico di cui all'art. 53 dello Statuto, redatto da un Attuario dallo stesso designato.

Sulla base dei risultati il Consiglio di Amministrazione prende i necessari provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario, anche attraverso il blocco temporaneo delle indicizzazioni.

B) Rendite vitalizie con decorrenza dall' 1 aprile 2022 ed erogate dalla compagnia assicurativa

Ai sensi dell'art.22 dello Statuto del Fondo

Art. 11 - Rendite decorrenti dall'1 aprile 2022

Le prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile, a decorrere dall'1 aprile 2022 sono erogate in favore degli iscritti alla Sezione a Contribuzione dalla compagnia assicurativa Generali Italia spa ("di seguito anche "Compagnia") per effetto del contratto (di seguito "Contratto") sottoscritto con il Fondo (allegato).

12 - Modalità di accesso alle prestazioni

Per accedere alle rendite vitalizie di cui all'art.11 l'iscritto deve aver maturato i requisiti di accesso per le prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per l'iscritto il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.

L'iscritto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Al momento della presentazione della domanda, l'iscritto comunica la percentuale della posizione maturata di cui chiede la liquidazione in capitale (massimo 50%).

È fatta salva la facoltà per i cosiddetti "vecchi iscritti" di optare anche per la l'intera liquidazione in capitale, relativamente alla quota di competenza della Sezione a Contribuzione.

Art.13 – Prestazioni assicurate

Il Contratto, di cui all'art.11 che precede, è una assicurazione collettiva con la quale a fronte del premio unico versato dal Fondo per ciascun assicurato intestatario, corrispondente all'entità della posizione individuale destinata alla rendita vitalizia, la Compagnia eroga a ciascun beneficiario una prestazione in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile annualmente sulla base dei rendimenti conseguiti da una gestione separata.

L'Assicurato può richiedere una tra le seguenti tipologie di prestazioni:

- **Rendita vitalizia**: garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con frazionamento mensile, finché l'assicurato è in vita; l'ultima rata dovuta è quella in scadenza prima del decesso.
- **Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia**: garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate mensili, in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'assicurato è in vita. Al verificarsi del decesso dell'assicurato nel periodo in cui è garantita la rendita certa, la Compagnia paga ai soggetti indicati dall'assicurato, ovvero, in mancanza di designazione, agli eredi legittimi le rendite residue rispetto al periodo certo prescelto.
- **Rendita reversibile**: l'assicurazione prevede due assicurati (assicurato principale e assicurato reversionario individuato al momento della scelta della presente rendita e non più modificabile) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate mensili, finché l'assicurato principale è in vita; al verificarsi del decesso dell'assicurato principale la Compagnia continua a pagare in rate posticipate mensili la rendita all'assicurato reversionario, nella misura del 60%, finché è in vita; l'ultima rata dovuta è, pertanto, quella immediatamente in scadenza prima del decesso dell'ultimo assicurato, principale o reversionario, superstite.
- **Rendita con controassicurazione**: garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento mensile, finché l'assicurato è in vita; al verificarsi del decesso dell'assicurato, la Compagnia paga ai soggetti indicati dall'assicurato, ovvero, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi, un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:
 - il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso e
 - la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate.
- **Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)**: garantisce le seguenti prestazioni:
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento mensile, finché l'assicurato è in vita; è eventualmente possibile scegliere la rendita reversibile a favore di un assicurato reversionario (individuato al momento della scelta della presente rendita e non più modificabile): in tal caso, al verificarsi del

decesso dell'assicurato principale, la Compagnia continua a pagare la rendita, nella misura del 60%, finché il reversionario è in vita; cui, in ipotesi di sopravvenuta non autosufficienza del solo assicurato principale, si aggiunge:

- rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate;

tale rendita aggiuntiva LTC non è reversibile e, pertanto, se è stata scelta la rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile, in caso di decesso dell'assicurato principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest'ultima non è dovuta al reversionario.

Per la definizione di perdita permanente di autosufficienza e limiti di ingresso in assicurazione, si rimanda al Contratto.

Per tutte le tipologie di rendita, l'importo annuo iniziale si ottiene moltiplicando il premio versato alla Compagnia per il tasso di conversione in rendita riportato nel Contratto¹.

Art. 14 - Tassi di conversione in rendita

I tassi di conversione in rendita specifici per ciascuna tipologia, di cui all'art. 13 ultimo comma, sono calcolati in funzione dell'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita), del sesso e del frazionamento mensile. In caso di rendita reversibile, il tasso di conversione viene determinato anche con riferimento all'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita) e al sesso del reversionario.

I tassi di conversione in rendita sono determinati adottando la tavola di sopravvivenza A62D e tenendo conto dei caricamenti sul premio e sulle rate di rendita attese (allegato I al Contratto).

Tali tassi di conversione, possono essere rivisti dalla Compagnia, alla scadenza del contratto con il Fondo, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

Art. 15 - Pagamento delle rendite

La Compagnia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Fondo della richiesta di erogazione della rendita e del relativo bonifico; tale termine è elevato a 90 giorni per la prima rata di rendita. Dopo i citati termini la Compagnia è tenuta a corrispondere gli interessi legali da calcolarsi sugli importi delle rate maturate.

¹ Si segnala che, a parziale rettifica di quanto previsto dall'art 2 "Prestazioni" delle Condizioni di Assicurazioni del Set Informativo "Rendite Immediate edizione 06/21" in allegato, si è convenuto con la Compagnia che "per tutte le tipologie di rendita, l'importo annuo iniziale si ottiene moltiplicando il premio versato a Generali Italia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nel contratto rilasciato da Generali Italia".

Il pagamento delle rate di rendita viene effettuato mensilmente in via posticipata, per 12 mensilità annue, per tutte le tipologie di rendita, ad eccezione della rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza che viene pagata in via anticipata.

Il pagamento della rendita in caso di vita termina con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale oppure, in caso di rendita reversibile, con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del reversionario, se successivo al decesso dell'assicurato principale, oppure, in caso di rendita certa, con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo, se successivo al decesso dell'assicurato principale.

Il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza termina con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.

Ai fini del pagamento della rendita l'assicurato principale deve presentare ad ogni ricorrenza annuale alla Compagnia un'autocertificazione di esistenza in vita, unitamente a quella del reversionario, sottoscritte e accompagnate dalle copie di un documento di identità in corso di validità.

Per tutte tipologie di rendita, ad eccezione della rendita certa per il periodo di 5 o 10 anni, il pagamento è sospeso dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio dell'autocertificazione.

Per i pagamenti per decesso dell'assicurato principale e per perdita di autosufficienza, nonché per rivedibilità dello stato di non autosufficienza si rimanda al Contratto.

Art. 16 – Rivalutazione annuale

Il Contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita in base al rendimento della gestione separata GESAV, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della stessa gestione (allegato II al Contratto)

La Compagnia dichiara al Fondo, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della posizione individuale.

Il rendimento attribuito è pari al rendimento della gestione separata diminuito del valore trattenuto dalla Compagnia, entrambi espressi in punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l'eventuale tasso di interesse tecnico, già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita, e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto.

La rivalutazione attribuita alla rendita può essere negativa: in tal caso viene garantito l'importo annuo iniziale della rendita.

Art. 17 – Decorrenza e durata delle posizioni individuali

Ciascuna posizione individuale riferita alla rendita vitalizia in caso di vita ha decorrenza dalla data di versamento da parte del Fondo del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (assicurato principale e assicurato reversionario individuato al momento della scelta della rendita e non più modificabile).

Nel caso della rendita certa per 5 o 10 anni, la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato, se questo si verifica dopo la conclusione del periodo di pagamento certo; in caso contrario, la durata è fissa e pari rispettivamente a 5 o 10 anni.

Il pagamento della rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza termina anche in caso di revisione dello stato di non autosufficienza dell'assicurato principale.

Art. 18 Costi

a) Costi sul premio¹

Caricamenti percentuali sul premio	0,50%
------------------------------------	-------

b) Costi per l'erogazione della rendita¹

Caricamenti sulle rate di rendita attese percentuali	1,25%	per le rendite: vitalizia; certa; reversibile; con controassicurazione
--	-------	--

c) Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,02%

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione, per quanto compatibili, le previsioni di cui al Contratto.

ALLEGATI:

Contratto collettivo per l'assicurazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata.

¹ I coefficienti di conversione in rendita allegati al contratto sono già comprensivi dell'applicazione di questi costi

C) Nuove prestazioni pensionistiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Ai sensi dell'art.22 dello Statuto del Fondo, che recepisce le novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005, in alternativa alla rendita vitalizia, l'iscritto può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita
- b) prelievi liberamente determinabili

Le nuove tipologie di prestazione sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

In caso di RITA in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e deve esserne preventivamente richiesta la revoca.

19 - Modalità di accesso alle prestazioni

Per accedere alle nuove forme di prestazione pensionistica l'iscritto deve aver maturato i requisiti di accesso per le prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per l'iscritto il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.

L'iscritto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Al momento della presentazione della domanda, l'iscritto comunica la percentuale della posizione maturata di cui chiede la liquidazione in capitale (massimo 50%).

È fatta salva la facoltà per i cosiddetti "vecchi iscritti" di optare anche per la l'intera liquidazione in capitale, relativamente alla quota di competenza della Sezione a Contribuzione.

20 - Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata. Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

21 - Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto Garantito. Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione del comparto.

22 - Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'iscritto non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e deve esserne preventivamente richiesta la revoca);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello Statuto e ripreso nel Regolamento Multicomparto.

23 - Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. Le scelte possono essere successivamente modificate.

24 - Tempi di erogazione e periodo provvisorio

Il Fondo eroga la prestazione liquidabile entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta, ovvero dalla data di perfezionamento del requisito e della documentazione completa; le singole rate successive alla prima saranno liquidate entro 3 mesi dalla data di valorizzazione delle stesse.

Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. Durante il periodo transitorio, l'iscritto può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo

25 - Rendita a Durata Definita

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del

montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

L'importo di ciascuna rata non è fisso: a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

La periodicità della rata è annuale anticipata.

26 - Prelievi Liberamente Determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa e del minimo di € 5.000,00 lordi per ciascun singolo prelievo fissato dal Fondo, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

E' previsto, inoltre, un tetto massimo prelevabile in ogni momento: tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale). Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo prelevabile, corrispondente alla somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio al netto del totale dei prelievi già effettuati.

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati riducono il tetto massimo prelevabile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'iscritto può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa e comunque deve essere di un importo superiore o uguale a € 5.000,00 lordi.